



Via San Gottardo 90
casella postale
6828 Balerna
Svizzera
www.balerna.ch

2019

**Ordinanza municipale
concernente la videosorveglianza sul
territorio giurisdizionale del Comune di
Balerna**



Il Municipio di Balerna di Balerna, richiamati:

- la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987;
- gli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e gli artt. 23-26 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987;
- il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Balerna del 17 ottobre 2016.

con Risoluzione municipale RM no. 1602 del 27.11.2018

emana

le seguenti disposizioni concernenti la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Balerna.

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente Ordinanza disciplina l'esercizio della sorveglianza mediante l'uso di videocamere sul territorio giurisdizionale del Comune di Balerna, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati.

² La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune in tutti i luoghi sensibili e necessitanti di accresciuta protezione stabiliti dal Municipio.

³ Possono essere oggetto di sorveglianza 24 ore su 24 i seguenti luoghi:

- edifici, strutture e parchi pubblici;
- vie e piazze di pubblico transito;
- centri raccolta rifiuti;
- altri luoghi pubblici degni di protezione accresciuta.

Art. 2 Scopo della videosorveglianza

¹ La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.

² Essa è intesa segnatamente a:

- a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti in vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta di rifiuti, ecc.;
- c) monitorare e migliorare la gestione del traffico.

³ E' esclusa la videosorveglianza di aree private.

Art. 3 Utilizzazione e principi

¹ Il Municipio decide la posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza, nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater CPS).

² Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.



³ Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Art. 4 Informazione al pubblico

¹ Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

² L'informazione deve essere ben visibile, chiara e riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.

³ In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

Art. 5 Uso e accesso

¹ L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato della centrale operativa della Polizia comunale di Chiasso e/o dell'Amministrazione comunale, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.

² L'accesso ai dati registrati è concesso al Comando della Polizia comunale e/o alle persone designate dal Municipio in seno all'Amministrazione comunale.

³ In casi particolari, previo consenso del Municipio, il Comando della Polizia comunale e/o l'Amministrazione comunale sono autorizzati a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di polizia cantonali e federali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi o dal Comando della Polizia comunale di Chiasso o dal Municipio.

Art. 6 Registrazioni

¹ Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.

² Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali infrazioni. Le registrazioni vengono cancellate al massimo dopo 10 giorni.

³ Se le registrazioni si riferiscono a un fatto inerente al diritto civile, amministrativo o penale, possono essere conservate fino alla comunicazione alle autorità di cui all'art. 7.

Art. 7 Comunicazione delle registrazioni

¹ Le registrazioni non sono comunicate a terzi, ad eccezione del capoverso 2.

² Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti:

- a) autorità competenti per il perseguimento penale;
- b) autorità amministrative o giudiziarie civili, nell'ambito di procedimenti nei quali è parte o coinvolto il Comune di Balerna.

³ La comunicazione a un'autorità ai sensi del cpv. precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo, civile; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. Se l'autorità è parimenti un'autorità preposta al perseguimento penale è fatta salva la sua decisione di comunicare le registrazioni.

Art. 8 Protezione dei dati

¹ Il Municipio, e per esso il Comando della Polizia comunale di Chiasso e/o l'Amministrazione comunale, prendono tutte le misure per impedire l'accesso ai locali,



l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati. In tal senso sarà allestito uno specifico protocollo interno.

²Non sono considerati terzi, il Comando della Polizia comunale di Chiasso e il personale da esso designato, il personale dell'Amministrazione comunale designato dal Municipio e il personale dei servizi informatici incaricati della gestione tecnica delle apparecchiature.

³Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza, si applicano le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo.

Art. 9 Procedura di rilascio

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC, da presentare entro il medesimo periodo.

Per il Municipio

Il Sindaco:
Avv. Luca Pagani



Il Segretario:
Angelo Russo

Pubblicazione

Ordinanza adottata con Risoluzione municipale no. 1602 del 27.11.2018.

Pubblicata all'albo comunale per 30 giorni a contare dal 03.12.2018 (riservato l'art. 16 LPamm - ferie giudiziarie) ai sensi dell'art. 192 della Legge organica comunale e dell'art. 44 del relativo Regolamento d'applicazione.

Entro il termine di pubblicazione è dato ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute.